



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 52/08

REGOLAMENTO DEL PORTO DI CASTELSARDO

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 47/90 del 23.10.1990 recante "Regolamento del porto di Castelsardo".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 38/05 del 05.08.2005 recante disciplina degli scarichi effettuati in mare da servizi igienici di bordo.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 63/05 del 07.11.2005 recante disciplina dell'attività di rifornimento carburanti alle unità presso il Molo di S. Antonio.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 03/07 del 08.02.2007, recante interdizione all'accesso dei veicoli presso il Molo di sopraflutto.
- VISTA** la nota prot. 4487 in data 11.06.2008, con la quale il Comune di Castelsardo ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, allo schema di regolamento predisposto da questa Autorità Marittima.
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione e idoneità statica delle bitte in ghisa di nuova installazione, posizionate presso il lato di levante del pontile di NE, redatto dal Comune di Castelsardo in data 20.06.2008.
- RITENUTO** necessario rivedere e coordinare le disposizioni contenute nelle predette Ordinanze, al fine di garantire la sicurezza generale del porto di Castelsardo e una migliore e più razionale utilizzazione delle relative banchine e aree.
- VISTI** gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'unito "Regolamento del porto di Castelsardo".

Articolo 2

A decorrere dalla data odierna sono abrogate le Ordinanze n. 47/90 del 23.10.1990, n. 63/05 del 07.11.2005 e n. 03/07 del 08.02.2007, in premessa citate.

Porto Torres, 09.09.2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe BONELLI



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

REGOLAMENTO DEL PORTO DI CASTELSARDO

PREMESSE GENERALI

1. Il porto di Castelsardo è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati. Alcune delle banchine portuali sono, inoltre, prive di protezione per evitare la caduta in acqua di veicoli o persone.
2. In relazione all'attività cantieristica navale che si svolge in area portuale, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi, che rappresentano un elevato pericolo per l'incolumità di quanti vi transitino in prossimità.
3. Le peculiari caratteristiche della zona e le attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi durante o in seguito alle citate attività.
4. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di danni al selciato e al piano di calpestio.
5. Chiunque acceda a piedi o con veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità.
6. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere, derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno del porto di Castelsardo, nonché per ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Identificazione dell'area portuale

1. L'area portuale di Castelsardo ha inizio:

- a. al termine della strada d'accesso che dallo svincolo con la strada statale n. 200 Sassari – Castelsardo immette nel porto dal lato di ponente;
- b. al termine del raccordo che, dalla stessa strada, immette nel porto dal lato di levante, subito dopo il sottopassaggio.

2. L'area si identifica come segue:

- a. le opere che comprendono il Molo di Sopraflutto, il Molo S. Antonio, il Molo Maestrale, la Banchina Locamare ed il piazzale retrostante, tutto il nuovo compendio realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, il piazzale retrostante la Banchina di Levante;
- b. gli specchi acquei situati all'interno della congiungente tra il punto più esterno del Molo di Sopraflutto e la Torre di Frigiano.

Art. 2 – Denominazioni

1. Le aree e strutture considerate ai fini del presente Regolamento ed evidenziate nella planimetria in allegato "A", che ne fa parte integrante, sono così denominate:

- | | |
|---|------------------------------------|
| – Molo di Sopraflutto | – Pontile fisso "G" |
| – Molo di S. Antonio | – Calata n. 4 |
| – Molo e relativa Banchina di Maestrale | – Pontile fisso "H" |
| – Pontile galleggiante "A" | – Calata n. 5 |
| – Pontile galleggiante "B" | – Pontile fisso "I" |
| – Pontile galleggiante "C" | – Calata n. 6 |
| – Pontile galleggiante "D" | – Pontile fisso "L" |
| – Banchina Locamare | – Calata n. 7 |
| – Banchina Servizi | – Pontile fisso "M" |
| – Banchina Nuova | – Calata n. 8 |
| – Pontile di NE | – Banchina di Levante |
| – Calata n. 1 | – Ponte in legno |
| – Pontile fisso "E" | – Banchina in legno "N" |
| – Calata n. 2 | – Rampe di accesso alla banchina N |
| – Pontile fisso "F" | – Molo di Sottoflutto. |
| – Calata n. 3 | |

Art. 3 – Destinazione degli ormeggi

1. I pontili galleggianti identificati dalla lettera A alla lettera D, nonché i pontili fissi identificati dalla lettera E alla lettera M, la Banchina di Levante, la Banchina in legno N, sono destinati all'ormeggio di unità da diporto.

2. Il Molo di S. Antonio, la Banchina Locamare, la Banchina Nuova e il lato di ponente del Pontile di NE sono destinati all'ormeggio di imbarcazioni da pesca, secondo le modalità di dettaglio impartite dalla locale Autorità Marittima.

3. Il lato di levante del Pontile di NE è destinato all'ormeggio di unità da pesca e da traffico, secondo le modalità di dettaglio impartite dalla locale Autorità Marittima.
4. La Banchina Servizi è destinata prioritariamente all'ormeggio delle unità navali dello Stato.
5. Essa è utilizzabile, inoltre, da quanti abbiano necessità di effettuare operazioni di installazione o disinstallazione di motori di bordo a mezzo di camion gru, carico o scarico di attrezzature e operazioni simili, previa autorizzazione, anche verbale, della locale Autorità Marittima.
6. In tali casi l'ormeggio è consentito per il tempo strettamente necessario al compimento delle predette operazioni, al termine delle quali la banchina dovrà essere lasciata libera.
7. È vietato l'ormeggio di imbarcazioni da pesca e da diporto in aree diverse da quelle indicate.
8. È vietato l'ormeggio ad una distanza inferiore a 20 metri dal distributore marino di carburanti del Molo di S. Antonio, tranne che per le unità impegnate in operazioni di rifornimento.

Art. 4 – Modalità di ormeggio

1. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.
2. Nelle banchine e nei pontili di cui al precedente art. 3, le unità da pesca e le imbarcazioni da diporto devono essere ormeggiate in andana.
3. Presso la Banchina Servizi, nelle calate tra i pontili galleggianti del Molo Maestrale e nel tratto del Molo di S. Antonio compreso tra l'ultimo ormeggio delle unità da pesca e l'area riservata alle operazioni di rifornimento è consentito ormeggiare esclusivamente di fianco.
4. È vietato l'ormeggio con l'ancora.
5. La locale Autorità Marittima si riserva l'assegnazione dei posti d'ormeggio delle unità da pesca.
6. Il concessionario dei pontili per l'ormeggio delle unità da diporto ha discrezionalità nell'assegnazione degli ormeggi delle stesse, nei limiti delle capacità di ciascun pontile.
7. In ogni caso, per motivi di sicurezza, la locale Autorità Marittima potrà dare disposizioni di ormeggio in tali aree.
8. All'interno dei pontili in concessione dovrà essere disponibile almeno il 10% della ricettività totale per le unità in transito.
9. In tale percentuale dovrà essere conteggiato un ormeggio riservato alle unità delle Forze di Polizia in transito o a natanti in difficoltà.
10. Nei posti di ormeggio delle unità da pesca, i relativi proprietari sono tenuti alla custodia ed alla manutenzione delle cime d'ormeggio che vanno dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza sono responsabili.
11. Presso i pontili da diporto in concessione, vigono le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate nel regolamento interno adottato dal concessionario.
12. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima ogni variazione o modifica apportata al proprio regolamento interno.
13. La manutenzione delle strutture è eseguita dal concessionario.
14. Gli utenti sono tenuti alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio che vanno dalla catenaria a bordo e da bordo al pontile.
15. Essi sono, inoltre, responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o insufficienza d'ormeggio della propria unità.
16. Il concessionario, oltre ad essere tenuto a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente adeguandosi alle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

Art. 6 – Ancoraggio

1. È fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali.

Art. 7 – Manovre e navigazione all'interno del porto

1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità.

2. I comandanti delle unità, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa.

3. Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto.

4. La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore a 3 nodi o, comunque, alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali.

5. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata.

6. Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso.

7. È fatto obbligo a chiunque di segnalare prontamente all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto.

Art. 8 – Sgombero delle banchine

1. Al termine delle operazioni di carico e scarico di attrezzature, pescato etc, ovvero di manutenzione di reti o altre apparecchiature da pesca, tutti gli attrezzi e i mezzi utilizzati debbono essere ritirati e le banchine rassettate.

Art. 9 – Deposito di merci in banchina e attività lavorative in porto

1. È vietato il deposito di merci in banchina e nelle aree portuali.

2. Chiunque intenda esercitare una qualsiasi attività all'interno del porto di Castelsardo o a bordo delle unità ivi ormeggiate dovrà rispettare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 51/99 del 19.10.1999 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

CAPO II – ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI.

Art. 10 – Alaggio e varo delle unità a mezzo del travel-lift o gru

1. L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Castelsardo a mezzo del travel-lift, utilizzato dal personale dipendente dell'impresa concessionaria, devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. è fatto obbligo al responsabile dell'impresa di verificare che nelle vicinanze dello scalo d'alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
- b. è fatto obbligo al responsabile dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
- c. le operazioni di alaggio o varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili;
- d. sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti persone;
- e. l'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
- f. le operazioni potranno essere svolte esclusivamente in ore diurne, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
- g. le unità da diporto, da traffico o da pesca devono essere alate e messe in mare a mezzo del travel-lift, esclusivamente nello scalo d'alaggio allo scopo destinato, situato nella Banchina Nuova;
- h. al termine delle operazioni, il personale dell'impresa concessionaria dovrà effettuare la pulizia della banchina;
- i. eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità dello scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità.

2. Sullo scalo d'alaggio situato nella Banchina Nuova sono autorizzati l'alaggio ed il varo di unità di dislocamento non superiore a 50 tonnellate.

3. Le operazioni di alaggio e varo effettuate a mezzo travel-lift non sono soggette ad autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima.

4. L'alaggio e il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru sono consentiti solo presso la Banchina Servizi, ai soggetti in possesso della dichiarazione di inizio di attività di cui all'Ordinanza n. 51/99 del 19.10.1999 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

5. Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad una distanza di almeno cinque metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio o in acqua.

Art. 11 – Spostamento in ambito portuale del travel-lift

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l'autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni di cui al Capo V del presente Regolamento.

Art. 12 – Danni e responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente art. 10 sono tenuti ad

informare immediatamente la locale Autorità Marittima di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica, etc.).

Art. 13 – Divieti nei pressi dello scalo di alaggio

1. All'interno dell'invaso destinato a scalo d'alaggio di cui all'art. 10, comma 2 è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi natante che non sia in attesa di effettuare le operazioni di alaggio.

Art. 14 – Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo

1. Le unità da diporto munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito scivolo situato nella Banchina Nuova.

2. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.

3. I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi.

4. Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze e possono essere parcheggiati secondo le disposizioni di cui al Capo V del presente Regolamento.

5. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo e di evitare inquinamento dello specchio acqueo.

6. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la transitabilità e l'utilizzazione.

7. Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciare il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.

8. L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.

9. È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.

10. L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.

11. L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne.

Art. 15 – Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni

1. L'area evidenziata in rosso nell'allegata planimetria è destinata, sotto la diretta responsabilità del proprietario o armatore del mezzo nautico interessato, esclusivamente a lavori di carenaggio ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca o da diporto, aventi una lunghezza massima di 13 metri.

2. Tali lavori comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzione eliche e simili.

3. In tali aree non è consentita la sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture o dello scafo.

4. Le unità dovranno essere disposte in numero massimo di tre sul piazzale della Banchina Nuova, in modo conveniente per il miglior utilizzo dell'area.

5. A cura del responsabile della ditta autorizzata all'alaggio ed al trasporto delle unità tramite travel-lift o gru, saranno disposte transenne a delimitazione dell'area occupata, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta di veicoli all'interno.

6. È fatto obbligo ai proprietari delle unità di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzati alla massima sicurezza delle stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art. 16 – Modalità per l'esecuzione dei lavori

1. Nell'area destinata al carenaggio di cui al precedente art. 15 sono vietate le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. Per le operazioni di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.
3. Al fine di preservare le superfici della banchina da possibili colaggi di vernici, oli o altre sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata.
4. Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere.
6. L'eventuale installazione e utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potrà comportare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale addebito di spese a carico degli inadempienti.

Art. 17 – Operazioni di idropulitura

1. L'espressione "idropulitura" comprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti o materiali chimici, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo.
2. Le operazioni di idropulitura dello scafo sono consentite esclusivamente nell'ambito dell'apposita area in concessione, dotata di idonee strutture per la raccolta del materiale di scolo.
3. È fatto divieto di effettuare lavori di idropulitura su unità ormeggiate alle banchine del porto, nonché su altre aree diverse da quella indicata al precedente comma 2.

Art. 18 – Modalità di presentazione delle domande di occupazione

1. Chiunque intenda utilizzare l'area di cui al precedente art. 15 dovrà presentare apposita istanza in bollo, in duplice copia, conforme al modello in allegato "B", alla locale Autorità Marittima, almeno 3 (tre) giorni prima della prevista occupazione.
2. I richiedenti hanno facoltà di eseguire i lavori in proprio, ovvero per mezzo di personale dipendente di un cantiere navale od officina meccanica in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del demanio marittimo.
3. La sosta delle imbarcazioni è gratuita per un periodo di 15 giorni.
4. Oltre il suddetto termine, tutte le unità in sosta saranno soggette al pagamento di un diritto pari a €0,10 a metro lineare per ogni giorno di sosta, da versare anticipatamente previa emissione di apposito ordine di introito.
5. Sono escluse dal pagamento di tale diritto le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, degli altri corpi di polizia e di eventuali mezzi dello Stato, che dovessero sostare nelle aree all'uopo assegnate, anche per periodi superiori a quello massimo di franchigia.
6. È fatto obbligo al proprietario o armatore di comunicare alla locale Autorità Marittima la data di messa a mare dell'unità o, comunque, di rilascio dell'area occupata.

7. La locale Autorità Marittima potrà, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità ovvero per l'espletamento di prioritari compiti d'istituto, disporre lo spostamento momentaneo o definitivo delle unità in sosta.

Art. 19 – Sosta di unità al di fuori dell'area destinata ai lavori di carenaggio

1. Salvo diversa disposizione della locale Autorità Marittima, la sosta di unità al di fuori dell'area di cui al precedente art. 15 è consentita esclusivamente all'interno delle aree allo scopo destinate con apposita concessione demaniale rilasciata dalle competenti autorità.

Art. 20 – Divieti per le unità alate a secco

1. Sulle unità alate a secco e posizionate nelle aree di cui ai precedenti artt. 15 e 19 è fatto divieto di:

- a. utilizzare i servizi igienici di bordo;
- b. lavare le sentine con acqua;
- c. scaricare residui oleosi sulla banchina;
- d. utilizzare le predette unità come abitazione.

Art. 21 – Autorizzazione all'effettuazione di lavori con fonti termiche

1. Nell'intero ambito portuale di Castelsardo è vietato effettuare lavori che prevedono l'utilizzo di fonti termiche, come miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi o qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente, previo rilascio di apposito nulla osta da parte della locale Autorità Marittima, i seguenti lavori:

a) lavori di ripristino o sostituzione di sovrastrutture in coperta come:

- riparazione bordini di tenuta e guida mastre tramite sostituzione e/o riporti di saldature;
- riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
- riparazione di guardacorpi, scalette e ballatoi in coperta e/o su gru di servizio;
- riparazione di salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave e delle lance di salvataggio, passacavi, ringhiere corrimano e candelieri;
- lavori di rizzaggio in coperta e sistemazione apprestamenti per dette operazioni;
- ripristino o sostituzione di tratti di scale esterne;
- ripristino dei copertini o tratti di murata in corrispondenza di ponti aperti o locali abitabili.

b) lavori su strutture interne di locali abitabili che non interessano parti a contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosioni per presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

3. In ogni caso, i lavori in questione non devono interessare le parti di dette strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.

4. Per ottenere il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori di cui sopra, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza in bollo nella quale siano indicati:

- a) natura e durata del lavoro;
- b) descrizione dei locali nei quali si intende usare la fiamma o altri mezzi simili;
- c) denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
- d) nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione;

e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.

5. La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei sottoelencati soggetti:

a) comandante dell'unità;

b) titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione;

c) armatore dell'unità;

d) proprietario dell'unità.

6. La domanda dovrà contenere, inoltre, esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, con la quale gli stessi si impegnano a far osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, dal personale impegnato nei lavori, le norme che regolano l'uso delle fonti termiche, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

CAPO III – RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE

Art. 22 – Rifornamento di carburante

1. Nell'ambito del porto di Castelsardo, il rifornimento di unità navali in genere con combustibili liquidi può avvenire esclusivamente a mezzo del distributore marino di carburanti, situato all'estremità del Molo S. Antonio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal gestore dell'impianto.
2. È vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti trasportabili di qualsiasi tipo, che con qualsiasi altro sistema.
3. Il rifornimento di combustibili liquidi dei depositi asserviti al distributore può avvenire esclusivamente a mezzo di autobotti in possesso delle prescritte certificazioni e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 24.
4. L'uso del distributore, in ogni caso, è esclusivamente riservato al rifornimento di combustibili per uso marino.

Art. 23 – Condizioni di esercizio dell'impianto marino di carburanti

1. L'esercizio dell'impianto marino di carburanti in testata al Molo S. Antonio è subordinato alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. È fatto obbligo al concessionario dell'impianto di:
 - a. adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire il transito dei veicoli nella strada che immette nel Molo di Sopraflutto (dove sono ubicati i serbatoi del carburante), nonché nell'area all'estremità del Molo S. Antonio, in corrispondenza del gabbiotto del distributore;
 - b. effettuare il rifornimento dell'impianto esclusivamente in ore diurne; le operazioni possono essere consentite in ore notturne solo a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione artificiale.
 - c. effettuare il servizio di bunkeraggio ad una sola unità navale alla volta, curando che nessun'altra unità accosti a quella in fase di rifornimento;
 - d. posizionare idonei sistemi di contenimento e disporre di attrezzature di recupero del prodotto nell'eventualità di sversamenti accidentali;
 - e. verificare, dopo ogni operazione, il ripristino dello stato d'uso e della pulizia delle aree pubbliche interessate al transito di autocisterne;
 - f. predisporre con idoneo personale un servizio continuo di controllo e vigilanza, che assicuri l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni garantendo l'osservanza delle condizioni di cui al presente Regolamento;
 - g. segnalare all'Autorità Marittima ed alle amministrazioni competenti, senza indugio, ogni evento in grado di recare pericolo alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità o alla salvaguardia dell'ambiente marino;
 - h. esporre permanentemente sul bordo esterno della banchina e fino ad una distanza di 20 metri dalle pompe di erogazione, la dicitura (in caratteri ben visibili) "DIVIETO DI ORMEGGIO – RISERVATO BUNKERAGGIO", con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di approvazione del presente Regolamento;
 - i. collocare, ai limiti della zona di sicurezza dell'impianto, un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 per la segnaletica di sicurezza;
 - j. munirsi di idonea documentazione relativa al collaudo delle strutture ed alle abilitazioni dei mezzi adibiti al trasporto di prodotti infiammabili o pericolosi, nonché di apposita polizza assicurativa ed esibire ogni certificato, su richiesta, all'Autorità Marittima;

- k. osservare le norme di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - l. garantire il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di ogni altra norma vigente.
3. Le autocisterne che effettuano il rifornimento dell'impianto, ultimate le operazioni, dovranno immediatamente uscire dall'area portuale, utilizzando il percorso più breve e sicuro consentito.
4. Le operazioni di bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente sospese nei seguenti casi:
- a. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b. qualora si verifichi uno sversamento di combustibile o una qualsiasi altra situazione di pericolo; in tal caso il comandante dell'unità in rifornimento e l'incaricato della ditta rifornitrice, oltre a darne immediato avviso all'Autorità Marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminarne le conseguenze o prevenire ulteriori situazioni di pericolo.
5. In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, ovvero in occasione di condizioni meteomarine avverse o, comunque, di potenziale pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino, l'Autorità Marittima potrà, in ogni momento, ordinare la sospensione delle operazioni di rifornimento e fare allontanare dalla zona interessata o dall'area portuale i mezzi adibiti e il relativo personale.

Art. 24 – Modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini

1. Durante le operazioni di rifornimento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- a. nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le dotazioni minime antincendio previste dalla vigente normativa e quanto prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
 - b. i motori di propulsione e qualunque altro motore (generatore, verricelli, etc.) non dotato di parascintille allo scarico, devono essere spenti;
 - c. non deve essere eseguita nessun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
 - d. deve essere impiegato, in servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento, personale dipendente del gestore e personale di bordo dell'unità da rifornire, durante il rifornimento;
 - e. a conclusione delle operazioni di rifornimento il conduttore del mezzo rifornito ha l'obbligo di aerare il vano serbatoi ed il vano motore prima di riavviare il motore.

Art. 25 – Transito e sosta di veicoli, unità navali e pedoni

1. Nelle aree a terra e a mare interessate dalle operazioni di rifornimento e nelle immediate adiacenze è vietata ogni attività suscettibile di recare pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino.
2. In particolare, è vietato fumare, esercitare attività con uso di fiamma, praticare la pesca sportiva ed altre attività ludiche (ivi compresi l'uso di biciclette, pattini o skate-board).
3. Nello specchio acqueo compreso entro 12 metri dall'impianto carburanti sono vietate la navigazione, l'ancoraggio e l'ormeggio di unità navali non interessate da operazioni di rifornimento.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di servizio utilizzati da:
- a. personale del concessionario dell'impianto impegnato in attività di rifornimento;
 - b. personale delle imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia in ambito portuale;
 - c. personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia o dei Vigili del Fuoco in attività di servizio, nonché di altre amministrazioni pubbliche, o di enti privati, impegnato in servizi di soccorso e d'emergenza.

CAPO IV – PESCA SPORTIVA IN PORTO

Art. 26 – Orari e siti presso i quali effettuare la pesca sportiva

1. Nell'ambito del porto di Castelsardo la pesca sportiva è consentita esclusivamente presso i seguenti siti portuali, meglio evidenziati in colore verde nell'allegata planimetria:

- a. Molo di Sopraflutto, per l'intero sviluppo, dalla radice alla testata, sia sul versante interno che sul versante esterno;
- b. versante esterno del Molo di S. Antonio;
- c. Molo di sottoflutto, compreso l'arenile interno e fino alla Banchina N esclusa;
- d. sponde della foce del Rio Frigiano ricadenti all'interno dell'area portuale.

Art. 27 – Strumenti e modalità di pesca autorizzati

1. La pesca sportiva nelle aree portuali individuate nell'articolo precedente è consentita esclusivamente con l'utilizzo, da terra, di canna e lenza con divieto di:

- a. utilizzare più di due canne o lenze per ciascun pescatore;
- b. effettuare pesca a strappo con ancorotto o rampino;
- c. effettuare pesca sportiva subacquea;
- d. raccogliere, con qualunque modalità, molluschi bivalvi o crostacei.

2. Per la disciplina di ogni altro aspetto, l'attività di pesca sportiva in ambito portuale è comunque soggetta alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 28 – Disciplina della circolazione e sosta di veicoli al seguito di pescatori sportivi

1. Fatto salvo quanto contenuto nelle premesse generali al presente Regolamento, per raggiungere i siti portuali di cui al precedente art. 26, i pescatori sportivi potranno parcheggiare i propri veicoli presso le aree di sosta consentite, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e delle disposizioni di cui al successivo Capo V.

CAPO V – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI

Art. 29 – Identificazione dell'area portuale

1. Ai fini della circolazione stradale, l'ambito portuale di Castelsardo è individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 30 – Norme generali per la circolazione

1. Nel porto di Castelsardo la condotta dei veicoli nell'ambito delle aree e delle strade aperte all'uso pubblico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, secondo le relative norme previste dal vigente Codice della strada.

2. La circolazione nelle aree aperte all'uso pubblico non è soggetta ad autorizzazione.

3. L'accesso e il transito dei veicoli deve avvenire tenendo conto dei pericoli che possono derivare dalle attività che si svolgono all'interno del porto, appositamente segnalate da adeguata cartellonistica verticale.

4. La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli mantengano sempre la destra, salvo diversa segnaletica.

Art. 31 – Circolazione e sosta dei veicoli in porto

1. La circolazione e la sosta dei veicoli sono vietate:

- a. ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dal ciglio banchina, qualora non sia presente idonea recinzione o barriera d'interdizione o di protezione dall'accidentale caduta in acqua;
- b. nello spazio compreso tra la fila di dissuasori posti a protezione del ciglio banchina e il ciglio delle banchine stesse;
- c. sui pontili galleggianti e fissi;
- d. sul Pontile di NE, ad esclusione dei veicoli adibiti e per il tempo strettamente necessario alle sole operazioni di carico o scarico dei prodotti della pesca o delle attrezzature, da e per le unità da pesca ivi ormeggiate;
- e. su tutto il piazzale retrostante la Banchina in legno "N", ivi comprese le rampe pedonali di accesso;
- f. negli spazi in concessione demaniale a soggetti privati;
- g. nelle aree, appositamente segnalate e recintate, destinate ai lavori di rimessaggio o carenaggio delle imbarcazioni;
- h. nell'area in prossimità del distributore marino di carburante situato all'estremità del Molo di S. Antonio, delimitata da apposito sistema di interdizione veicolare da installare a cura dei gestori;
- i. nel raggio d'azione del travel-lift, della gru, di carrelli ed in genere di altri eventuali mezzi meccanici di sollevamento.

2. La sosta dei veicoli è altresì vietata:

- a. in prossimità degli idranti del sistema antincendio;
- b. sulla Banchina Servizi;
- c. lungo il tratto di carreggiata antistante l'Ufficio Locale Marittimo;
- d. negli spazi, delimitati da strisce di colore giallo, antistanti l'ingresso dei garage situati nel nuovo compendio portuale, in particolare di quelli n. 2 e 3, in uso all'Ufficio Locale Marittimo;
- e. nell'area antistante lo scalo d'alaggio e lo scivolo destinati alle operazioni di alaggio o varo dei natanti;

- f. nella corsia per il travel-lift di cui al successivo art. 38;
- g. nei parcheggi riservati di cui al successivo art. 35;
- h. al di fuori delle aree adibite alla sosta meglio specificate al successivo art. 34, appositamente segnalate, qualora i veicoli siano disposti in modo tale da costituire intralcio o pericolo per la circolazione;
- i. nel sottopassaggio in prossimità dell'ingresso di levante del porto;
- j. in prossimità del lato banchina del molo di S. Antonio;
- k. nelle aree, appositamente segnalate, destinate ai veicoli per il carico e scarico delle merci in prossimità dei locali commerciali esistenti;
- l. in tutte le altre aree eventualmente individuate e segnalate a mezzo dell'apposita segnaletica orizzontale e verticale, qualora si dovesse rendere necessario al fine di regolamentare la circolazione dei veicoli in tutta l'area portuale.

Art. 32 – Disciplina della circolazione sul Molo di Sopraflutto

1. Sul Molo di Sopraflutto, dalla rampa in cemento posta alla radice del Molo S. Antonio, è vietato l'accesso ad ogni tipo di veicolo.
2. Le prescrizioni di cui al precedente comma non si applicano agli autoveicoli della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, ai mezzi di soccorso e d'emergenza, nonché ai veicoli delle P.A. in attività di servizio ed alle ditte incaricate della manutenzione e pulizia in ambito portuale.
3. L'Autorità Marittima potrà consentire deroghe solo in casi motivati e per periodi limitati, previa adozione di misure di sicurezza e di un adeguato servizio di controllo a carico dell'istante, atto ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività richiesta.
4. L'accesso dei pedoni è autorizzato esclusivamente per le attività di cui al precedente Capo IV.

Art. 33 – Limite di velocità – Segnalazioni acustiche – Sorpasso

1. All'interno del porto di Castelsardo il limite massimo di velocità è di 30 chilometri orari.
2. I mezzi eventualmente autorizzati alla circolazione sul Molo di Sopraflutto dovranno limitare la velocità a 10 km/h.
3. I conducenti sono, inoltre, tenuti a regolare le condizioni di marcia e la velocità dei veicoli in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra esigenza di sicurezza, prestando la massima attenzione a:
 - a. particolare natura delle attività portuali;
 - b. manto stradale interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione sul ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, etc.);
 - c. circolazione di pedoni.
4. Sono vietate le segnalazioni acustiche al di fuori dei casi di necessità.
5. È sempre vietato il sorpasso.

Art. 34 – Aree di sosta

1. Nel porto di Castelsardo le aree riservate alla sosta dei veicoli sono individuate dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Nelle aree di sosta predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica orizzontale o, in mancanza, parallelamente al margine destro della carreggiata.

Art. 35 – Parcheggi riservati in area portuale

1. Sono individuati i seguenti parcheggi riservati, contrassegnati da strisce di colore giallo:
 - a. n. 2 parcheggi riservati ai veicoli in uso a soggetti diversamente abili, nel piazzale retrostante la Banchina Locamare. L'apposito contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.
 - b. n. 2 parcheggi riservati agli automezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, sul lato ovest dell'Ufficio Locale Marittimo, contraddistinti con cartelli recanti la scritta "RISERVATO AI MEZZI GUARDIA COSTIERA".
 - c. n. 2 parcheggi riservati alle autovetture private del personale in servizio presso la locale Autorità Marittima, sul lato est, contraddistinti dalla scritta "RISERVATO C.P.";
 - d. n. 1 parcheggio riservato agli automezzi di servizio dell'Arma dei Carabinieri presso la banchina G, contraddistinto dalla scritta "RISERVATO MEZZI CC".

Art. 36 – Rimozione dei veicoli in ambito portuale

1. I veicoli parcheggiati in violazione alle norme del presente Regolamento o in difformità con quanto stabilito dalla segnaletica orizzontale e verticale, che comportino intralcio o pericolo per la circolazione stradale e per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d'autorità, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 159 del Codice della strada.
2. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione, di custodia e al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal proprio illecito comportamento.

Art. 37 – Disposizioni particolari per i veicoli

1. Fermo restando quanto disposto negli articoli precedenti, i conducenti dei seguenti veicoli devono osservare le disposizioni particolari di seguito riportate:
 - a. autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale [art. 54 lett. f) e g) del Codice della strada]:
 - i) *veicoli attrezzati con gru*: possono essere impiegati nelle zone espressamente previste per l'alaggio e il varo dei natanti per mezzo della gru in dotazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni. L'operatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni alle strutture portuali in genere, ai tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;
 - ii) *autocisterne adibite al rifornimento del distributore marino di carburanti*: l'accesso e la sosta sono limitati al tempo strettamente necessario per le operazioni di rifornimento, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima, al termine delle quali le autocisterne dovranno uscire dall'area portuale;
 - b. autocarri [art. 54 lett. d) del Codice della strada] e rimorchi per trasporti specifici [art. 56 lett. c) del Codice della strada]:
 - i) *autocarri e rimorchi porta imbarcazioni*: possono accedere alle aree destinate all'alaggio e varo delle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico dei natanti, da effettuarsi a mezzo del travel-lift o gru;
 - ii) *autocarri frigoriferi*: possono accedere e fermarsi per il tempo necessario al carico del pescato, al termine del quale devono lasciare la banchina;
 - c. autoveicoli per il trasporto promiscuo [art. 54 lett. c) del Codice della strada] autorizzati al trasporto del pescato per conto proprio: sono soggetti alle disposizioni impartite per gli autocarri frigoriferi.
 - d. veicoli a trazione animale [art. 49 del Codice della strada]: è vietato l'accesso in porto ai veicoli trainati da uno o più animali. È altresì vietato condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali.

- e. caravan e autocaravan [art. 56 lett. e) ed art. 54 lett. m) del Codice della strada]: la fermata e la sosta sono consentite solamente nelle apposite aree destinate alla sosta dei veicoli in genere, nel rispetto della segnaletica orizzontale. È vietata la sosta finalizzata all'attività di campeggio.
- f. Autotreni [art. 54 lett. h) del Codice della strada] esclusi i trasporti eccezionali costituiti da un rimorchio, ivi compresi quelli per il trasporto specifico di natanti, agganciato ad un veicolo motrice: possono sostare esclusivamente negli spazi allo scopo destinati, nel rispetto della segnaletica orizzontale;
- g. rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, T.A.T.S. [art. 56 lett. f) del Codice della strada]: qualora separati dal veicolo trainante, non possono sostare all'interno del porto.

Art. 38 – Corsia per il travel-lift

1. È istituita un'apposita corsia, individuata da segnaletica orizzontale e verticale, riservata al travel-lift; essa collega il bacino d'alaggio con le aree in concessione adibite al rimessaggio delle imbarcazioni. In tale corsia è permanentemente vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, pena la rimozione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

2. Qualora il percorso del travel-lift dovesse avvenire, in via eccezionale, lungo tratti non appositamente segnalati o, comunque, interessati dal traffico, la ditta proprietaria del travel-lift dovrà attivarsi per svolgere le operazioni in sicurezza e garantire l'ottimale viabilità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 39 – Spostamento dei veicoli muniti di gru e del travel-lift

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l'autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi, etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio, dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), in particolare:

- a. essere muniti degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa e sonora;
- b. procedere a lento moto, evitando di passare su tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;
- c. durante gli spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza, per impedire l'avvicinamento di estranei e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli;

2. Sarà cura dell'impresa concessionaria segnalare, con appositi cartelli indicatori, la corsia di passaggio del travel-lift per la movimentazione delle unità dal bacino di alaggio e varo alla zona destinata ai lavori di manutenzione.

Art. 40 – Circolazione pedonale

1. I pedoni sono tenuti a regolare la propria circolazione in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra esigenza di sicurezza, prestando la massima attenzione a:

- a. particolare natura delle attività portuali (cantieri, movimentazione e trasporto di materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- b. manto stradale eventualmente interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica);
- c. mancanza di idonea recinzione o barriera d'interdizione o protezione dall'accidentale caduta in acqua;
- d. circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati.

2. Le rampe che dalla strada statale n. 200 consentono l'accesso alla banchina N, nonché il ponte in legno che collega quest'ultima alla Banchina di Levante, sono riservate al solo transito dei pedoni.

3. Il transito di pedoni nell'area portuale è vietato:

- a. negli spazi assentiti in concessione demaniale a soggetti privati, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi;
- b. nelle aree destinate alla cantieristica navale;
- c. nel raggio d'azione del travel-lift, di camion gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento, oppure all'interno o in prossimità di cantieri di lavoro o di manutenzione, di aree interdette;
- d. in prossimità delle autocisterne che effettuano attività di rifornimento di combustibili.

4. Al seguito dei pedoni, sotto la loro diretta sorveglianza e responsabilità, sono ammessi animali domestici di piccola taglia, nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie e di sicurezza; dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare di sporcare i pontili e, in genere, tutte le aree portuali.

Art. 41 – Disposizioni particolari per il Molo di Sopraflutto

1. Sul Molo di Sopraflutto sono vietati:

- a. l'esercizio di attività ludiche, sportive o ricreative (anche con uso di palloni, corde, pattini, monopattini, skate – board o mezzi simili);
- b. l'accensione di fuochi;
- c. la balneazione e l'immersione subacquea.

2. In prossimità dei serbatoi di pertinenza dell'impianto di distribuzione di carburante, nonché in prossimità di autocisterne impegnate nell'attività di rifornimento dei serbatoi stessi, è vietato fumare.

Art. 42 – Disposizioni attuative

1. È fatto obbligo al Comune di Castelsardo di apporre, installare e mantenere in perfetto stato di efficienza, nell'area portuale, i cartelli stradali monitori e la necessaria segnaletica orizzontale, secondo le disposizioni contenute negli articoli che precedono, riportandovi gli estremi dell'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento.

2. È fatto obbligo alla società concessionaria dell'area demaniale per il mantenimento del distributore marino di carburanti di predisporre e mantenere apposita interdizione veicolare all'accesso al Molo di Sopraflutto, nonché di recintare con sistemi idonei l'area dei serbatoi di carburante ad essa in concessione.

CAPO VI – NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 43 – Disposizioni generali

1. Ai fini della prevenzione di incendi, all'interno del porto di Castelsardo è vietato:
 - a. tenere a bordo sostanze pericolose o suscettibili d'esplosione, fatta eccezione per i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) e i combustibili necessari all'uso;
 - b. eseguire lavori con uso di fiamma, se non in conformità con quanto stabilito al precedente art. 21;
 - c. accendere fuochi;
 - d. effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio.
2. I proprietari o armatori delle unità situate all'interno dell'area portuale di Castelsardo dovranno adottare ogni possibile precauzione al fine di prevenire il pericolo di incendi a bordo, mettendo in atto ogni cautela derivante da disposizioni normative o regolamentari in vigore ovvero suggerita dalla normale perizia marinaresca.

Art. 44 – Piano antincendio

1. Il porto di Castelsardo è dotato di impianto fisso antincendio con manichette su tutti i pontili fissi e di n. 8 idranti situati in adiacenza alle strutture del nuovo compendio.
2. Il sistema antincendio (pompe, deposito d'acqua dolce etc.) è ospitato nel caseggiato destinato alla Direzione del porto.
3. Nei pontili galleggianti vigono le norme di sicurezza e prevenzione incendio dettate dall'Ordinanza n. 51/90 del 12.11.1990 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.
4. È fatto obbligo al concessionario dei pontili e banchine adibiti all'ormeggio delle unità da diporto di organizzare propri servizi di prevenzione ed estinzione incendi e di curare la piena efficienza dei dispositivi e mezzi antincendio.
5. Non esistendo dotazioni antincendio nelle altre aree o banchine del porto, si provvede al servizio antincendio con i mezzi ordinari del Corpo dei Vigili del Fuoco.
6. In caso di principio di incendio a bordo, l'equipaggio dell'unità interessata e quelli di altre nelle vicinanze devono immediatamente porre in essere ogni possibile azione per estinguere le fiamme, mettendo in funzione con la massima efficacia i mezzi più idonei in dotazione.
7. L'emergenza dovrà essere prontamente segnalata:
 - a. ai Vigili del Fuoco di Sassari e contestualmente alla locale Autorità Marittima;
 - b. alla Capitaneria di Porto di Porto Torres;
 - c. alla Stazione Carabinieri di Castelsardo;
 - d. alla Polizia Municipale del Comune di Castelsardo;
8. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima, che potrà disporre, se del caso, il disormeggio dell'imbarcazione sinistrata e il trasferimento in un luogo ritenuto più idoneo per fronteggiare l'emergenza.

Art. 45 – Norme antinquinamento

1. All'interno dell'ambito portuale di Castelsardo e negli specchi acquei ivi compresi è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, sostanza o altro che possa provocare inquinamento.
2. Nel caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve darne immediato avviso alla locale Autorità Marittima e adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino sul luogo.

3. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli inquinamenti di cui al presente articolo sono a carico del responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Norme sanzionatorie


1. I contravventori al presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della navigazione.
2. I contravventori alle norme in materia di circolazione stradale nelle strade interne aperte all'uso pubblico saranno puniti ai sensi del Codice della strada.
3. I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi della Legge 963/65 e del D.P.R. 1639/68.
4. I contravventori alle norme di cui all'art. 45 saranno puniti ai sensi delle pertinenti norme in materia di tutela dell'ambiente e di lotta all'inquinamento.

Art. 46 – Disposizioni finali

1. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno del porto di Castelsardo.

Porto Torres, 09.09.2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe BONELLI



Marca da bollo

All' Ufficio Locale Marittimo
07031 Castelsardo

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
_____ residente a _____ (____) in via _____ n. _____,
proprietario dell'imbarcazione destinata al (*) _____, denominata
"_____" lunga mt. _____ larga mt. _____, iscritta al n. _____ dei
RR.NN.MM. e GG. di _____,

CHIEDE

L'autorizzazione all'alaggio ed alla sosta della predetta imbarcazione nel

Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni di cui all'art. 15 del Regolamento del porto di
Castelsardo

per effettuare lavori di _____
dal _____ al _____.

Castelsardo, _____

(Nome, cognome e firma)

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CASTELSARDO

AUTORIZZAZIONE ALL'ALAGGIO N. _____

Vista la sopraccitata istanza;

Visto il Regolamento del porto di Castelsardo, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 52/08
in data 09.09.2008 del Capo del Circondario Marittimo di Porto Torres;

SI AUTORIZZANO

gg. _____ di sosta, dal _____ al _____ presso

Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni di cui all'art. 15 del Regolamento del porto di
Castelsardo

per effettuare le seguenti operazioni:

• _____
a condizione che vengano rispettate le norme contenute nel citato Regolamento e le seguenti
modalità aggiuntive:

1. _____

2. _____

Castelsardo, _____

(Timbro e firma)

(*) Indicare se destinata al Traffico, Diporto, Pesca, ecc.